

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI

[E4.3]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, e con particolare riguardo al benessere respiratorio, olfattivo e alla sicurezza degli ambienti edilizi, occorre che gli impianti di smaltimento dei prodotti di combustione garantiscano un'efficace espulsione degli aeriformi e un adeguato reintegro d'aria dall'esterno. Gli impianti devono inoltre assicurare la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e la massima economia d'esercizio.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'edificio e delle sue componenti:
 - [1.1] Gli apparecchi di combustione dovranno rispettare la normativa vigente per quanto riguarda le modalità di evacuazione dei gas combusti e le prese di aria esterna. Non sono ammessi apparecchi di riscaldamento degli ambienti con scarico dei prodotti della combustione nel locale di installazione.
 - [1.2] Convogliare sempre sulla copertura dell'edificio le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme. Nei soli interventi diversi dalla nuova costruzione e ristrutturazione globale sono consentiti scarichi a parete per il convogliamento all'esterno delle esalazioni d'estrazione da bagni e cucine.
 - [1.3] Captare le emissioni da cottura di alimenti con specifiche cappe.
 - [1.4] Captare le emissioni di polveri e vapori nei luoghi di lavoro nelle immediate vicinanze del punto di produzione degli stessi e convogliarle al tetto.
 - [1.5] Evitare tassativamente l'interferire dei terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme con le aperture di ventilazione eventualmente vicine.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione globale, perché il requisito sia soddisfatto:
- [1.1] Le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici di canne fumarie, camini, condotti intubati, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti devono rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa.
- [1.2] I camini degli impianti termici, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), devono essere realizzati in modo da garantirne impermeabilità e isolamento termico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'intervento (UNI 7129/2008, D.Lgs. 152/2006, ecc.).
- [1.3] La temperatura superficiale delle murature di canne fumarie, camini, condotti intubati, che attraversano unità immobiliari non deve essere superiore di più di 2°C rispetto alla temperatura delle murature non interessate dalle canne.
- [1.4] I terminali di canne fumarie, camini, condotti intubati e canne di esalazione di qualunque aeriforme devono essere convogliati oltre il livello di copertura dell'edificio e localizzati fuori dalla zona di rispetto, come da specifica normativa tecnica (Norme UNI) o normative sovraordinate, e in modo tale da non interferire con aperture di ventilazione naturale o artificiale vicine, e con eventuali elementi di ostacolo e ostruzione.
- Ad eccezione delle attività per le quali è prevista specifica normativa sovraordinata (ad es. impianti termici di potenza superiore a 35 kW, autorimesse, ecc.), l'altezza minima dello sbocco del terminale rispetto all'ostacolo stesso è fissata in 50 centimetri; la distanza minima da aperture e ostacoli è fissata in metri 5. Per terminali sfocianti su lastrici di pertinenza diretta di unità immobiliari l'altezza minima, misurata dal piano del lastrico, dovrà essere di metri 2,70.
- I terminali delle canne d'esalazione a servizio di cucine di pubblici esercizi, laboratori alimentari e di tutte le attività produttive a significativo impatto ambientale non possono essere ubicati in cortili interni o su coperti interclusi tra edifici limitrofi più alti.
- [1.5] Le canne di esalazione delle emissioni da cottura di alimenti, con apparecchi di cottura comunque installati in locali realizzati conformemente alle norme tecniche vigenti, possono essere del tipo semplice (a tiraggio naturale o forzato) o plurimo (esclusivamente a tiraggio forzato continuo); in questo secondo caso l'azione meccanica di tiraggio dovrà innestarsi dopo l'ultimo punto di estrazione.
- Non sono ammesse canalizzazioni comuni di scarichi diversi.
- Per le cucine di laboratori alimentari e di ristoranti, deve essere rispettato il vigente Regolamento Comunale di Igiene - Allegato G.
- [1.6] Gli impianti di captazione delle emissioni di polveri e vapori nei luoghi di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:
- velocità di captazione pari a 0,5 m/sec nel punto di produzione degli inquinanti, salvo lavorazioni particolari che richiedano valori maggiori;
 - posizionamento tale che le linee di flusso degli inquinanti non investano gli operatori;
 - canna di espulsione degli inquinanti all'esterno con convogliamento a tetto e scarico localizzato fuori dalla zona di reflusso;
 - presenza di idonei sistemi di abbattimento e/o filtraggio degli inquinanti prima della loro espulsione all'esterno;
 - reintegro dell'aria estratta, termicamente trattato, quando l'impianto d'estrazione crei nel locale rilevanti effetti di depressione;
 - conformità alla normativa sulla prevenzione degli infortuni e alle norme d'igiene del lavoro.
- per cucine di ristorazione e laboratori alimentari, conformità al Regolamento comunale di Igiene, Allegato G.
- [1.7] I punti di campionamento delle emissioni soggette ad autorizzazione di cui al D.lgs 152/2006 dovranno attenersi alle specifiche prescrizioni che saranno formulate dalla Provincia e da Arpa in sede di autorizzazione .
- [2] Negli interventi diversi dalla nuova costruzione o ristrutturazione globale:
- [2.1] La possibilità di realizzare scarichi a parete per le esalazioni delle cappe delle cucine esclusivamente di civili abitazioni (prestazione 1.2, scheda prestazionale E4.3, del Rue) è limitata ai soli casi in cui non risulti possibile usufruire di condotti esistenti e non sia consentito realizzare nuove canne con scarico in copertura per ragioni di tutela di edifici di interesse storico-architettonico e documentale (art. 57 Rue) oppure per altri impedimenti relativi ai diritti di proprietà, e purché non si determini interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale come da Norma UNI 7129/08.
- [2.2] Sono altresì ammessi, per tutte le attività, gli scarichi a parete per gli impianti d'estrazione di

bagni, docce, spogliatoi fino a 10 utenti nel rispetto delle distanze previste dalla Norma UNI 7129/08.

Sono inoltre ammessi scarichi a parete per gli impianti termici a gas con potenza inferiore o uguale a 4 kW di tipo C, purché lo scarico non avvenga sotto portico e nel rispetto delle distanze minime previste dalla Norma UNI 7129/08.

VERIFICHE

- [3] In sede di progetto:
 - [3.1] Il tecnico abilitato deve evidenziare negli elaborati grafici di progetto la posizione di canne fumarie, camini, condotti intubati e d'esalazione, la posizione delle bocche terminali rispetto a edifici limitrofi e alle relative eventuali aperture, la posizione dei punti di campionamento ove previsti e l'accessibilità nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiarare il rispetto dei calcoli di dimensionamento.
 - [3.2] Quando previsto dalla legislazione vigente, il tecnico abilitato deve presentare i calcoli di dimensionamento. In caso di emissioni relative ad impianti produttivi soggetti ad Autorizzazione di cui al D.Lgs 152/06 anche in forma semplificata, dovrà essere dimostrata l'idoneità del punto di campionamento con i rispettivi calcoli di dimensionamento e l'accessibilità del punto nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 - [3.3] Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo, coerente con quello architettonico, con i relativi calcoli di dimensionamento.

- [4] A lavori ultimati:
 - [4.1] Per ciascun impianto, realizzato a regola d'arte da soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa, la conformità è verificata con relativa dichiarazione, rilasciata al termine dei lavori dall'impresa installatrice al committente, oppure con certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa vigente. Le prove in opera saranno eseguite secondo le procedure normalizzate ivi definite.